

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5345 del 16/10/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHIARONE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (FG. 30 MAPPALE 305) AD USO CORTILE/GIARDINO - CONCESSIONARIO: ODDI MARIA GRAZIA E ODDI CARLO c Cod. SISTEB: PC16T0014
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5537 del 16/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHIARONE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (FG. 30 MAPPALE 305) AD USO CORTILE/GIARDINO - CONCESSIONARIO: ODDI MARIA GRAZIA E ODDI CARLO –

Cod. SISTEB: PC16T0014

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n° 316243 del 29/04/2016, dei sigg. Oddi Carlo, Oddi Maria Grazia e Oddi Adele volta all'ottenimento della concessione per l'utilizzo di area demaniale del torrente Chiarone nell'omonima località in comune di Pianello Val Tidone (PC) (mappali 305 fg. 30 e 286 del fg. 34), ad uso non ben identificato;
- la nota d'integrazione, assunta al prot. ARPAE n° 13398 in data 30/11/2016, con cui si trasmette la planimetria dettagliata delle aree richieste con l'individuazione degli usi richiesti: cortile/giardino -agricolo/pollaio ed orto;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 13/07/2016 sul BURERT n. 212 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°7139 del 07/07/2016, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso "nulla osta idraulico" favorevole con prescrizioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n° 631 del 19/01/2017, con la quale l'Unione dei Comuni Val Tidone rileva quanto segue:
 1. Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata:
 - a. Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per quanto attiene la salvaguardia in materia di paesaggio, nei casi previsti dalla normativa stessa;
 - b. Ai sensi R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, relativamente alle aree interessate dal vincolo idrogeologico, secondo quanto indicato dalla Direttiva approvata dalla Giunta regionale con atto n. 1117 del 11.07.2000;

2. Per la destinazione a pollaio, oltre a quanto specificato al precedente punto 1, si ritiene altresì necessario che sia valutato l'effetto di eventuali percolazioni in sub alveo, delle precipitazioni atmosferiche di dilavazione dell'area di razzolamento interessata dal deposito degli escrementi; l'utilizzo per tale destinazione non dovrà in ogni caso compromettere l'attuale assetto vegetazionale e paesaggistico;

3. Riguardo alla salvaguardia in materia ambientale in senso generale, si tengano infine presenti le prescrizioni dettate dalle Norme del PTCP, relativamente alle porzioni areali comprese in Alveo inciso A1 e in Deposito alluvionale terrazzato;

4. L'attuale stato dei luoghi, ai fini di una verifica successiva sull'osservanza delle prescrizioni, dovrà essere documentato con carteggio fotografico, corredato con planimetria riportante i punti di ripresa.

CONSIDERATO che a seguito della nota della scrivente Struttura, prot. ARPAE N° 5078 in data 13/05/2017, con cui si rendeva noto ai richiedenti i rilievi dell'Unione dei Comuni Val Tidone e le condizioni a cui sarebbe stata oggetto la concessione, i richiedenti sigg. Oddi comunicavano, con nota assunta al prot. ARPAE n° 5006 in data 19/03/2018, la rinuncia di parte dell'area richiesta dichiarando che la sola area d'interesse è quella rappresentata dal mappale 305 del fg 30 del comune di Pianello Val Tidone per uso cortile/giardino, nonché il decesso della sig.ra Oddi Adele co-intestataria della richiesta originaria;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta comunicazione, comprensiva di carteggio fotografico;

DATO ATTO che i richiedenti:

- in data 29/04/2016 hanno versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 13/08/2018 hanno versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale – Depositi cauzionali passivi;
- in data 13/08/2018 hanno versato l'importo di € 140,00 a titolo canone per l'anno 2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

A) di rilasciare sino al 31/12/2023, e per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, ai sigg. Oddi Maria Grazia (CF DDOMGR69P62G535I) e Oddi Carlo (DDOCRL64A01B025B) la concessione per l'utilizzo di area demaniale del torrente Chiarone nella omonima località in comune di Pianello Val Tidone (mappale 305 fg. 30 del NCT del Comune di Pianello Val Tidone) ad uso cortile/giardino secondo i seguenti elaborati, che vistati dalla Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Planimetria
- disciplinare

B) di stabilire che il canone annuale è fissato in € 140,00, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- 1) canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC16T0014)

2) anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione , si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n° 24/2009;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n° 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po ed al comune di Pianello Val Tidone per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile SAC
Dott.ssa Adalgisa Torselli
(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 -Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 -Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART.4)-Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rimuovere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa possa essere di impedimento alla realizzazione degli interventi suddetti.

ART.5)-E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.6)-La presente concessione ha validità sino al 31/12/2023

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.7)-La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.8) - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.9) – Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- subconcessione a terzi;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;

ART. 10) PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO CONTENUTE NELLA NOTA ASSUNTA AL PROT. ARPAE N° 7136 IN DATA 07/07/2016:

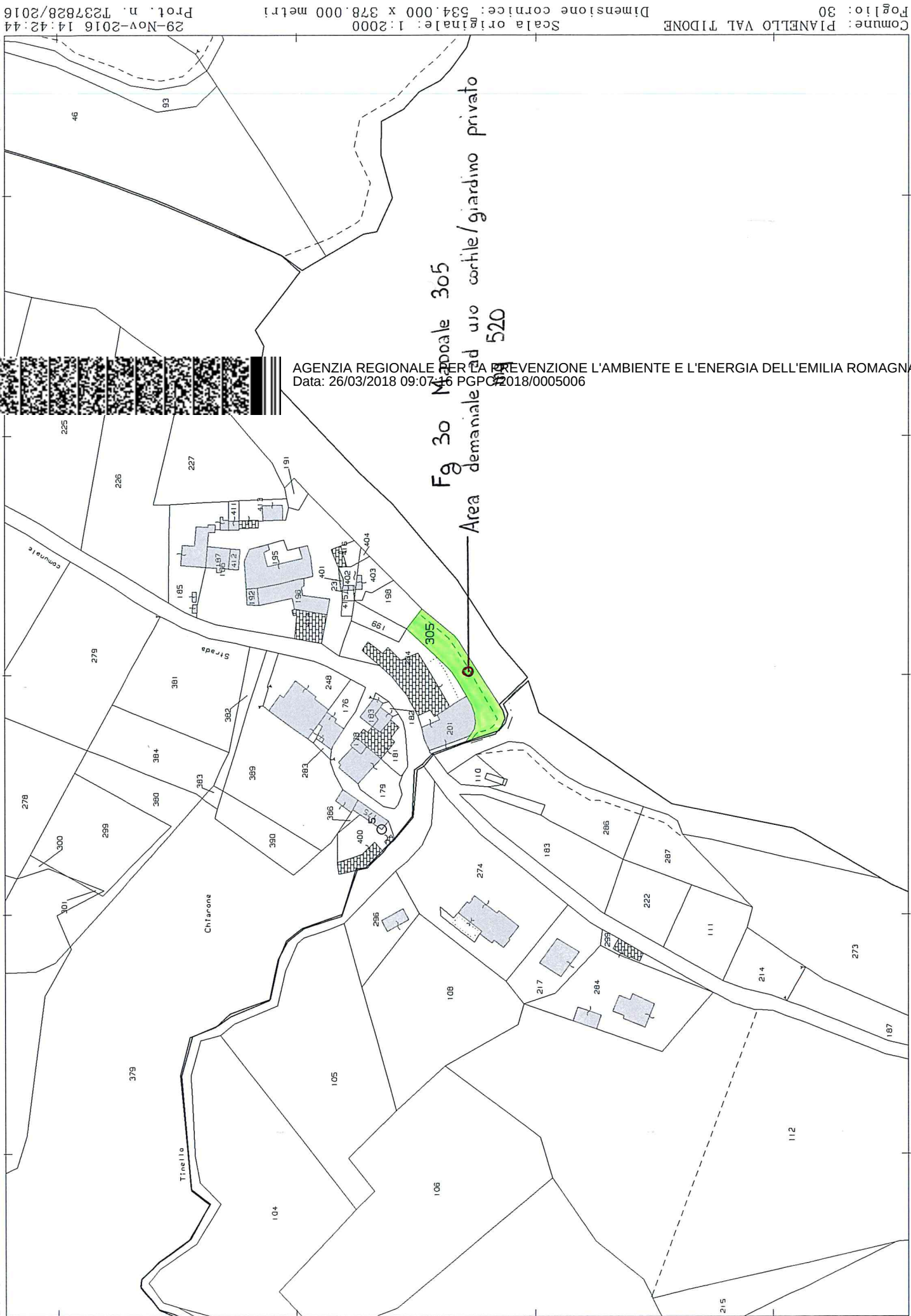
1. ai sensi del T.U. 523/1904 ART.96 lett f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
2. Per l'uso "VERDE" si prescrive l'utilizzo secondo le normali pratiche agricole per la conservazione valorizzazione del verde, attuate con metodi di coltivazione che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate dal Disciplinare di produzione integrata previsti dalla normative vigenti in regione Emilia Romagna.
3. Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente.
4. E' fatto divieto di porre in essere interventi di dissodamento , nonché estrazione ed allontanamento di materiali del suolo e del sottosuolo.
5. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni rifiuto.
6. Per quanto riguarda la sicurezza idraulica dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO E' RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**

ART. 11) PRESCRIZIONI DI ORDINE URBANISTICO/AMBIENTALE CONTENUTE NELLA NOTA DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE ASSUNTA AL PROT. ARPAE N° 631 IN DATA 19/01/2017 :

1) Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata:

- a) Ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 per quanto attiene la salvaguardia in materia di paesaggio, nei casi previsti dalla normativa stessa;
- b) Ai sensi R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, relativamente alle aree interessate dal vincolo idrogeologico, secondo quanto indicato dalla Direttiva approvata dalla Giunta Regionale con atto n° 1117 del 11/07/2000

2) Riguardo alla salvaguardia ambientale, in senso generale, si tengano infine presenti le prescrizioni dettate dalle Norme del PTCP, relativamente alle porzioni areali comprese in alveo inciso A1 e in deposito alluvionale terrazzato.



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 26/03/2018 09:07:46 PGPO/2018/0005006

Fg 30 Mappale 305
Area demaniale ad uso cortile/giardino privato 520

N=-45100

E=-7300

1 Particella: 305

Comune: PIANELLO VAL TIDONE
Foglio: 30

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

29-Nov-2016 14:42:44
Prot. n. 7237828/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.